

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il giudice delegato Dott.ssa Lucia Odello

Visto il ricorso depositato in data 8 agosto 2017 con il quale la Signora ~~XXXXXXXXXX~~, coadiuvata dall'Avv. Alessandro Mariani in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7 8 e 9 L. 3/2012;

rilevato che, atteso che la proposta non soddisfaceva i requisiti previsti dai citati articoli, veniva concesso il termine di giorni 15 ai sensi dell'art. 9 comma 3 ter L.3/12 per integrazioni al piano e produzione documenti; in particolare si rilevavano i seguenti profili di criticità:

- 1) il piano del consumatore prevede la possibilità di degradare il credito privilegiato (nella specie si tratta di credito derivante da mutuo fondiario, quindi di credito ipotecario) solo nel caso in cui l'attestatore del piano, assumendosi la piena responsabilità di quanto attestato, assicuri che il pagamento offerto ai creditori ipotecari non è inferiore a quello realizzabile all'esito della liquidazione del bene su cui la garanzia insiste (art. 7 comma 1 legge 3/12); l'organismo di composizione della crisi (o il professionista incaricato) deve quindi, dopo avere fornito una plausibile stima del valore dei beni oggetto della garanzia, attestare che il pagamento offerto è congruo, in quanto non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione del bene. Nel caso in esame si prevede che il credito erariale di Equitalia sia degradato, ma non vi è alcuna attestazione specifica in punto di incapienza patrimoniale, il che rende non conforme a legge la proposta;

- 2) manca del tutto una valutazione del bene immobile di proprietà della proponente, non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione del certificato catastale; ciò impedisce di valutare con obbiettività la convenienza del piano rispetto alla prospettiva liquidatoria; tale carenza, all'evidenza, inficia la relazione del professionista;
- 3) quanto alla provvista per il pagamento dei debiti ( nella misura percentuale indicata) essa dovrebbe rinvenire da somma messa a disposizione dalla figlia della proponente , che ha dichiarato la disponibilità di mettere a disposizione la somma non inferiore a € 23.491,69; non emergono tuttavia dagli atti elementi da cui dedurre la effettiva capacità patrimoniale della medesima, e, quindi, la futura sostenibilità finanziaria del piano; tale lacuna inficia la relazione del professionista sotto il profilo della irragionevolezza della fattibilità del piano.

Alla luce delle integrazioni rese il giudice , con provvedimento del 26/10/17 fissava l'udienza del 12/12/17 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti; disponeva altresì, a cura del professionista , la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza , al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano;

rilevato che alla udienza del 12 dicembre 2017 si dava atto della regolare comunicazione ai creditori, e Agenzia delle Entrate comunicava , con nota del 30 novembre 2017, l'assenza di debiti tributari a carico della Signora [REDACTED], senza sollevare alcuna contestazione di merito al piano , mentre Santander Consumer Bank s.p.a. comunicava l'esatto ammontare del proprio credito;

viste le integrazioni documentali depositate ;  
ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano,così come presentato; in particolare va rilevato che il piano , così come integrato, prevede: - il pagamento integrale del credito erariale di Equitalia Agenzia di Riscossione per € 1.617,62 ; il pagamento percentuale (64%) del totale dei crediti chirografari , (credito complessivo di € 42.525,80), mediante apporto di € 22.152,69 da corrispondere in unica rata entro 7 giorni dall'omologa del piano, la seconda entro il sesto mese dal pagamento della prima rata , oltre alle spese di procedura (€ 250,00) ed al compenso al professionista delegato, Avv. Mariani ( € 2.465,75); l'attivo messo a disposizione ammonta pertanto a € 24.618,44;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 ; l'attestatore ha infatti nella prima relazione e nella integrazione, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento, non colposamente addebitabile alla istante ma causato dalla necessità di affrontare spese mediche , causa dell'indebitamento; la pensione di cui è titolare non ha poi permesso alla ~~.....~~ di far fronte agli impegni economici assunti , e il calo reddituale della figlia Signora ~~.....~~ ( che apportava un aiuto economico alla madre) non ha consentito di continuare a pagare le rate. Può escludersi, pertanto, che la proponente abbia contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. L'attestatore ha, inoltre, attestato l'incapienza della ricorrente, atteso che l'immobile di cui ella è proprietaria ha un valore stimato di € 13.600,00, inferiore al debito degli istituti bancari . Inoltre , al fine di superare i rilievi relativi alla sostenibilità finanziaria del piano, la Signora ~~.....~~ figlia della proponente, ha aperto una linea di credito sul conto corrente pari a €

25.000,00, mettendo così a immediata disposizione le somme utili al pagamento dei creditori. Il professionista incaricato ha quindi attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente; ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato; visto l'art. 12-bis l.3/12

**P.Q.M.**

Omologa il piano del consumatore depositato in data 8 agosto 2017 ed integrato in data 24 ottobre 2017 da ~~XXXXXXXXXXXX~~; dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Roma .

Roma 3 gennaio 2017

il giudice delegato

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 4 GEN. 2018  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa PATRIZIA FORTI